



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

ORGANI DI GOVERNO Ordinanza N. 56 del 07/10/2020

Oggetto: ordinanza manutenzione corsi d'acqua

Premesso

che, a causa dei recenti cambiamenti climatici riscontrati negli ultimi anni che hanno interessato direttamente il territorio comunale, si sono verificate situazioni di rischio derivante da fenomeni meteorologici avversi, che hanno causato allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;

altresì, che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali di scolo dei fondi agricoli, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;

Considerato

che, al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione e che, allo stesso scopo, debbano essere adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;

che, altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;

che è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria funzionalità di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, fossi interpoderali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire possibili esondazioni e situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità. A tal fine risulta necessario rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica con la risagomatura dell'alveo, delle sponde e di ogni altra opera posta ad ostacolo del deflusso delle acque ed in particolare sedimenti naturali depositati, alberature e vegetazioni, disincastamento e ripulitura degli attraversamenti stradali, ostruzioni e/o occlusioni ancorché rappresentate da opere fisse o amovibili e manufatti;

Ritenuto necessario provvedere alla pulizia degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua e scoli minori presenti sul territorio comunale, in modo da non ostacolare, in caso di eventi alluvionali, il normale deflusso delle acque;

Visto il R. D. n. 523/1904;

Vista la L.R. n. 53/98 concernente *"Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"*;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, della L. R. n. 53/98 che stabilisce, quale principio generale, che *"La manutenzione dei corsi d'acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta ai frontisti interessati"*;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i., in particolare gli artt. 15-32-33 che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

ORDINA

A tutti i frontisti, pubblici o privati, siano essi proprietari ovvero titolari di altro diritto reale, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua (rivi, fossi, scoli, colatoi ecc.).

Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della L.R. n. 53/98, consistono in:

- rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature e vegetazione, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo e dalle sponde;
- rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque;
- ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione;
- rimozione di depositi alluvionali che ostacolano il regolare deflusso;
- protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
- rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

In ogni caso i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere recuperati e/o smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.

E' fatto divieto assoluto:

- procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti;
- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua;
- tutto quanto elencato dall'art. 96 del R.D. n. 523/1904.

DISPONE

che la presente ordinanza sia inoltrata a:

1. Regione Lazio - direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo

PEC: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

2. Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento VII- Viabilità e infrastrutture viarie
PEC: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
3. RFI Rete Ferroviaria Italiana – DTP Roma
PEC: rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it

COMUNICA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente atto.

Il Sindaco

Monte Porzio Catone, 07/10/2020

Dott. PULCINI MASSIMO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate